



STATUTO DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILO ITALIANA

(Approvato dal Congresso Straordinario di Reggio Emilia dell' 8 ottobre 2006)
(Modificato con delibera CF del 28 aprile 2008 a seguito delega del Congresso del
16 marzo 2008)

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo 1° - Definizione e scopi

Art. 1 – Definizione

1. La Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.) è un'Associazione a carattere nazionale di promozione sociale, apolitica, sportiva, costituita fra tutte le Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche di allevatori di colombi viaggiatori, (di seguito denominate per brevità: Associazioni Colombofile).

2. La Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.) è stata eretta in Ente Morale riconosciuto con R.D. 18 giugno 1922 n. 974 (G.U. del 27 luglio 1922, n. 176).

Art. 2 - Sede

1. La Federazione Colombofila Italiana ha sede legale in Reggio Emilia, via Mazzacurati n. 30/4.

2. Il cambiamento dell'indirizzo della sede associativa all'interno del territorio nazionale e l'istituzione di succursali e sedi periferiche, permanenti o temporanee, potranno essere possibili con deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 3 – Scopo e oggetto

1. La Federazione Colombofila Italiana non ha scopo di lucro ed è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

1.bis. Le attività di utilità sociale svolte dalla F.C.I. sono tese al miglioramento della vita della collettività, all'attività sociale di aggregazione espletata nel settore socio-educativo, del tempo libero e nell'attività ricreativa e sportiva colombofila (gare di colombi viaggiatori) a favore di associati e di terzi.

2. Persegue il fine di rappresentare e tutelare gli interessi istituzionali degli associati e, in genere, di tutti i soggetti e gli organismi previsti dal presente statuto che possono associarsi ad essa, come indicato nel successivo art. 11, e il riconoscimento come associazione di promozione sociale (A.P.S.) secondo quanto stabilito dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383.

3. La Federazione Colombofila Italiana, in particolare, si propone:

- a) l'allevamento, la selezione, la diffusione e la protezione del colombo viaggiatore;
- b) l'organizzazione, propaganda e sviluppo dello sport colombofilo;

- c) la collaborazione nella ricerca scientifica per l'allevamento e l'impiego del colombo viaggiatore;
- d) la tutela degli interessi degli allevatori associati;
- e) la predisposizione e la cessione, prevalentemente agli associati, di pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti argomenti attinenti l'attività istituzionale e i servizi erogati;
- f) in proprio o in collaborazione con altri Enti ed Organizzazioni, l'istituzione, la promozione e l'organizzazione di manifestazioni e/o convegni, nonché la partecipazione agli stessi;
- g) confederarsi o affiliarsi ad associazioni, federazioni o società aventi scopi comuni e/o similari.

3 bis. Inoltre la F.C.I.

- ricerca e valorizza l'etnologia e la storia delle comunità locali e delle tradizioni locali;
- tutela la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e rurale mediante il censimento e la tutela di colombaie storiche, di torri-colombaie, di case-torri, di cascine, di delizie e grangie esistenti sul territorio nazionale;;
- divulga l'educazione biologica e culturale dell'uomo per migliorare l'individuo ed il progresso culturale;
- **sviluppa la personalità umana** in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità fra tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio nazionale favorendo l'esercizio alla tutela sociale, alla cultura, nonché alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e capacità personali;
- promuove la diffusione della **pratica sportiva del colombo viaggiatore**, tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psitica, delle relazioni sociali nonché l'ottenimento di risultati competitivi;
- rappresenta espressione delle attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, promossa da cittadini costituiti in forma associativa.

4. La Federazione Colombofila Italiana potrà promuovere la costituzione, costituire o assumere interessenze o partecipazioni in imprese, società, consorzi, associazioni ed enti in genere, anche con lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, industriale, agricola e finanziaria, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, purché le suddette attività siano in diretta attuazione dell'oggetto e delle finalità istituzionali della Federazione medesima.

5. E' in ogni caso fatto divieto alla Federazione Colombofila Italiana di svolgere attività di organizzazione, produzione, vendita ed intermediazione di beni e/o servizi per le quali sia vigente una riserva di legge o amministrativa a favore di soli soggetti autorizzati.

6. La Federazione Colombofila Italiana potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utili od opportune per l'esercizio del suo oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di garanzie, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi.

7. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Federazione Colombofila Italiana potrà utilizzare finanziamenti e contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e/o da altri Enti pubblici o privati.

8. La Federazione Colombofila Italiana potrà ottenere finanziamenti infruttiferi dai propri associati, nei limiti e con le forme consentite dalle leggi vigenti; essa non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle Banche o ad altri Intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti leggi in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

9. La Federazione Colombofila Italiana opererà a vantaggio dei soli associati, non svolgendo in alcun caso attività nei confronti di soggetti estranei alla stessa o al suo sistema. A tal fine le eventuali attività svolte nei confronti degli associati di altre associazioni ed organismi collegati, sia locali che nazionali, nonché dei rispettivi associati e/o aderenti, ancorché effettuate verso pagamento di specifici corrispettivi, devono intendersi quali attività non aventi carattere commerciale ai sensi dell'art. 111, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e norme richiamate, così come modificati ed integrati dall'art. 5 del D.Leg. 4 dicembre 1997 n. 460.

Capo 2° - Contrassegni ed anelli matricolari

Art. 4 – Contrassegni dei colombi

1. Tutti i colombi viaggiatori dei soci tesserati debbono essere muniti dei seguenti contrassegni:

- a) per quelli nati in Italia, di anello intero, fisso ed inviolabile con impressavi la parola "Italia", l'anno di nascita ed un numero matricolare;
- b) per quelli esteri regolarmente importati in Italia, di anello matricolare come da disposizioni vigenti nello stato di provenienza.

2. Ad ogni anello matricolare corrisponde un certificato di proprietà.

3. Gli anelli matricolari ed i relativi certificati di proprietà sono distribuiti dalla F.C.I.; il valore di distribuzione dei contrassegni matricolari è unico in tutto il territorio nazionale.

4. I soci federati entro il 31 gennaio di ogni anno debbono comunicare alla Federazione Colombofila Italiana, per tramite del proprio Gruppo di appartenenza, l'elenco matricolare dei colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ubicazione della colombaia e la propria residenza.

Art. 5 – Scansione dell'attività associativa

1. L'attività associativa segue l'anno solare.

Capo 3° - Patrimonio e risorse economiche-finanziarie

Art. 6 – Patrimonio associativo

1. Il patrimonio della Federazione, delle Associazioni colombofile e degli Organismi contemplati nel presente Statuto è costituito dai beni mobili ed immobili e valori che per acquisto, lascito, donazione, acquisizione di frutti naturali e civili o a qualunque altro titolo pervengono agli Enti in questione.

2. Concorrono altresì a formare il patrimonio associativo le elargizioni e i contributi che a titolo gratuito provengano da enti pubblici o privati o da persone fisiche, gli avanzi netti di gestione e i proventi degli investimenti immobiliari e mobiliari.

3. Nell'ambito del patrimonio netto possono essere costituiti, dagli organi statutariamente competenti, speciali riserve e accantonamenti con particolari vincoli di destinazione. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

4. Per l'adempimento dei suoi compiti e lo svolgimento delle sue attività, la Federazione, le Associazioni colombofile e gli Organismi contemplati nel presente Statuto, possono disporre delle seguenti entrate:

- quote e contributi associativi periodici e/o versamenti periodici o occasionali effettuati dagli associati;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- contributi dello Stato Italiano, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- introiti realizzati dallo svolgimento delle proprie attività e da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

5. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

6. Gli associati non vantano alcun diritto di partecipazione al patrimonio e in particolare non sussiste alcun diritto di trasmettere la propria quota di patrimonio o i contributi associativi versati o di ottenere alcunché a titolo di liquidazione e/o rimborso della quota stessa o di quanto conferito e/o versato, né in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo.

7. In nessun caso potrà procedersi alla rivalutazione delle quote degli associati.

Art. 7 – Avanzi di gestione

1. Gli organi previsti dal presente Statuto, competenti a deliberare i Bilanci consuntivi, deliberano sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione come segue:

- a copertura di eventuali perdite degli anni precedenti;
- a riserva ordinaria o ad altre riserve da reinvestire a favore di attività istituzionali indicate e statutariamente previste o caratterizzate da speciali vincoli di destinazione.

2. Alla Federazione Colombofila Italiana, alle Associazioni Colombofile ad essa associate, ed agli organismi contemplati nel presente Statuto è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati e sotto qualunque forma, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

3. I proventi delle attività non possono essere divisi fra gli associati (*art.3, comma 1 legge 383/2000*).

Art. 8 – Scioglimento, Cessazione e Estinzione

1. La Federazione Colombofila Italiana è costituita a tempo indeterminato.

2. In caso di scioglimento, cessazione ed estinzione per qualunque causa, della Federazione Colombofila Italiana e/o delle Associazioni Colombofile ad essa affiliate, il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione dovrà essere devoluto a fini utilità sociale (art. 3, comma 1, lettera l) legge 383/2000).

Art. 9 – Regolamenti attuativi

1. L'attuazione delle disposizioni del presente Statuto e le norme per lo svolgimento di gare di volo e di esposizioni dovranno essere fissate dai regolamenti approvati dal Consiglio Federale.

2. Il Regolamento di attuazione dello Statuto Federale dovrà essere approvato entro un anno dall'elezione del nuovo Consiglio Federale, a pena di decadenza. Nelle more dell'approvazione dei Regolamenti, le disposizioni saranno fissate dal Consiglio Federale. Superato l'anno solare dall'elezione del Consiglio Federale la mancata approvazione dei Regolamenti comporta la decadenza del Consiglio Federale e nuove elezioni verranno indette.

Art. 10 – Rappresentanza Legale

1. La rappresentanza legale della Federazione Colombofila Italiana spetta, per gli atti degli Organi Federali, al Presidente della Federazione; per gli atti dei Gruppi, al Presidente del Gruppo; per gli atti delle Associazioni Colombofile affiliate, al Presidente delle stesse.

TITOLO II

ASSOCIATI

Capo 1° - Associati – Diritti e Doveri

Art. 11 – Associati

1. Sono soci ordinari della Federazione Colombofila Italiana le Associazioni Colombofile ad essa federate, nonché i Gruppi di Associazioni colombofile che svolgono attività continuativa. I soci delle Società colombofile e/o Associazioni sportive dilettantistiche tra allevatori di colombi viaggiatori federate sono iscritti d'ufficio alla F.C.I.

2. Possono appartenere direttamente alla F.C.I. anche singoli colombofili che, in assenza di Associazioni colombofile nella collocazione geografica provinciale, risultassero "isolati".

3. Il numero delle associazioni affiliate ed aderenti alla F.C.I. è illimitato.

4. Possono appartenere alla F.C.I. tutti i cittadini italiani e stranieri, di incensurabile condotta morale e sportiva iscritti ad una Associazione Colombofila associata di cui al presente Statuto.

5. Ciascuna Associazione può annoverare tra i propri aderenti soci ordinari allevatori, soci allevatori allievi di età compresa tra i 6 e 18 anni, soci non allevatori e soci onorari.

6. Possono essere iscritti alla F.C.I., quali soci onorari, Enti e persone che abbiano acquisito particolare benemerita in ambito colombofilo; tali associati possono peraltro intervenire nelle decisioni di carattere amministrativo e sportivo.

7. L'ammissione alla Federazione Colombofila Italiana comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli Organi della Federazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per ulteriori requisiti e modalità di ammissione si rinvia a quanto eventualmente previsto nei Regolamenti di attuazione del presente Statuto. Le Associazioni colombofile ed i Gruppi dovranno attenersi ai criteri essenziali dello Statuto Federale.

8. Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con quelle della F.C.I.

Art. 12 – Ammissione e doveri delle Associazioni colombofile affiliate

1. La domanda di affiliazione/ammissione alla F.C.I. da parte delle Associazioni colombofile, e di soci isolati, è accolta o respinta a discrezione, ma con obbligo di motivazione, da parte del Consiglio Federale e comporta:

- a) l'impegno alla piena osservanza delle leggi sulla colombligoltura; dello Statuto Federale; dei Regolamenti e delle direttive stabilite dai Congressi Nazionali e dagli Organi statutari;
- b) l'impegno alla piena accettazione delle decisioni degli Organi Statutari;
- c) la rinuncia ad adire qualsiasi Foro esterno o altra autorità in ordine alle controversie riguardanti l'attività colombofila associativa e sportiva.

2. La mancata osservanza dei punti b) e c) comporta la perdita immediata dei diritti associativi e sportivi in seno alla F.C.I.

3. L'affiliazione delle Associazioni colombofile e dei Gruppi decorre dal giorno di ammissione e dura sino al recesso, scioglimento o espulsione dell'Associazione colombofila e/o del Gruppo.

Art. 13 – Altri obblighi e doveri delle Associazioni affiliate e degli associati

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri.

2. Le Associazioni colombofile affiliate alla F.C.I. hanno l'obbligo di:

- a) far seguire alla denominazione sociale: "Affiliata alla Federazione Colombofila Italiana"
- b) osservare e fare osservare lo Statuto Federale, i Regolamenti e le Disposizioni federali;
- c) iscrivere alla F.C.I. i propri Soci;
- d) accettare le decisioni organizzative e disciplinari adottate dagli Organi Federali;

- e) comunicare tempestivamente alla F.C.I. le variazioni dei propri organi sociali e le eventuali modifiche allo Statuto Sociale;
- f) corrispondere annualmente, entro il mese di febbraio al Gruppo di appartenenza, le quote federali e quelle di Gruppo per il tesseramento dei propri Soci.

3. I soci delle singole Associazioni colombofile debbono versare all'Associazione di appartenenza al momento della loro prima iscrizione ed annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, termine fissato per il rinnovo annuale, l'importo delle quote associative stabilite dalla Federazione, dal Gruppo e dalla Associazione colombofila di appartenenza.

4. La distribuzione dei contrassegni matricolari dovrà essere effettuata solo dopo il versamento delle quote associative e della denuncia annuale dei colombi posseduti al 1° gennaio.

5. Il mancato versamento delle quote associative entro il 31 marzo comporta la decadenza immediata dalle cariche associative e la perdita della iscrizione alla Federazione.

6. La riammissione alla Federazione del socio moroso è deliberata dal Consiglio dell'Associazione colombofila competente sentito il parere del Gruppo di appartenenza.

Art. 14 – Mobilità associativa dei Soci tesserati

1. Il socio e la colombaia devono far parte di una Associazione Colombofila federata e legalmente costituita sul territorio nazionale.

2. Il socio può passare, purché esista una giusta causa, da una ad altra Associazione colombofila che lo accetti, dimostrando di avere regolato completamente la sua posizione nei confronti della Associazione colombofila dalla quale intende uscire, con relativo attestato, o autocertificazione. L'Associazione colombofila alla quale il Socio intende passare deve essere ubicata nel Gruppo di competenza o di altri Gruppi contermini e di omogenea competenza sportiva.

3. Il Socio per passare da una Associazione colombofila ad altra deve fare domanda a quest'ultima ed al Gruppo Provinciale di appartenenza tra il 1 novembre ed il 31 dicembre, motivandone la causa. L'Associazione colombofila a cui è stata fatta richiesta deve dare parere entro il 15 gennaio al Gruppo di competenza il quale, in ultima istanza con parere deliberativo e vincolante, darà parere favorevole o sfavorevole al socio richiedente, motivandone la decisione entro il 31 gennaio.

4. Nelle zone colombofile dove le singole Associazioni hanno delegato alcuni loro compiti al Gruppo, tali incombenze, nel rispetto dei termini sopra indicati, ricadono in capo al Gruppo di prima appartenenza.

5. Ogni Socio iscritto ad una Associazione colombofila deve partecipare esclusivamente all'attività sportiva organizzata dal proprio Gruppo salvo:
 - espressa deroga scritta del Gruppo di appartenenza;
 - in mancanza di gare della propria associazione nel corso della stessa settimana.

6. I Soci che passano da una ad altra Associazione colombofila o Gruppo, decadono dalle cariche ricoperte nella Associazione colombofila di provenienza nonché dai benefici delle quote versate .

7. La mobilità associativa deve intendersi riferita al socio tesserato, ai colombi dallo stesso posseduti secondo l'ultima denuncia agli atti dell'Organo Federale competente nonché all'ubicazione della colombaia.

Art. 15 – Partecipazione attiva degli Associati alla vita della Federazione

1. Gli Associati contribuiscono alla determinazione degli orientamenti programmatici della Federazione, purché in forme che non contrastino con l'orientamento morale e sportivo della stessa F.C.I. e con la disciplinata accettazione delle decisioni degli Organismi Federali competenti.

2. Agli Associati con oltre 30 anni di iscrizione la F.C.I. assegna un riconoscimento di benemerenzza.

Art. 16 – Scioglimento del rapporto di una Associazione Federata e/o del singolo associato

1. La qualità di Associazione Federata e/o di singolo associato cessa:

- a) per recesso, purché ne sia stata data comunicazione scritta; la dichiarazione di recesso ha effetto dalla fine dell'anno solare in corso, se comunicata entro la fine del mese di novembre, in caso contrario con la fine dell'anno successivo;
- b) per cessazione o cessione dell'attività colombofila, per causa di morte, per scioglimento o estinzione a seguito di procedimenti di fusione o scissione (se trattasi di Gruppo associato, società/associazione sportiva, persona giuridica o Ente collettivo) e, in genere, per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione dai precedenti articoli o per la sopravvenuta impossibilità da parte della Associazione colombofila e/o del singolo Associato di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- c) per esclusione e/o espulsione;
- d) per incompatibilità;
- e) per morosità; in particolare, il mancato versamento della quota associativa annuale e dei contributi deliberati dagli Organi Federali comporta l'automatica esclusione dell'Associazione e/o del singolo associato ai sensi del precedente art. 13.

2. Le relative procedure sono indicate nel Regolamento.

Art. 17 – Sanzioni disciplinari a carico delle Associazioni Colombofile affiliate e dei singoli tesserati

1. L'Associazione colombofila federata e/o il singolo federato che venga meno ai propri doveri verso la Federazione Colombofila Italiana incorre, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto (censura);
- b) sospensione da ogni attività federale, di gruppo e/o di associazione fino a 24 mesi; la sospensione superiore a tre mesi ha come effetto la decadenza dalle cariche federali, di gruppo e/o della associazione colombofila di appartenenza. La sospensione colpisce congiuntamente l'Associazione, i soci tesserati, le colombaie ed i colombi.
- c) esclusione; l'esclusione comporta la decadenza immediata da ogni carica associativa federale, di gruppo e/o della associazione colombofila, del socio tesserato. L'esclusione colpisce anche la colombaia.
- d) espulsione dalla Federazione Colombofila Italiana e dal Gruppo dell'Associazione colombofila affiliata e/o del singolo socio tesserato.

2. Le fattispecie di violazioni, la graduazione delle sanzioni e le procedure di irrogazione delle sanzioni (o provvedimenti) disciplinari sono indicati dal Regolamento.
3. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere sub a) e b) sono irrogate dal Consiglio dell'Associazione di appartenenza, dal Consiglio di Gruppo in seconda istanza o in via surrogatoria, dalla Direzione Federale in via surrogatoria.
4. L'esclusione e l'espulsione dalla Associazione colombofila vengono comminate dal Consiglio di Associazione colombofila, dal Gruppo dal Consiglio di Gruppo, dalla F.C.I. dal Consiglio Federale, su indicazione delle singole Associazioni federate e dei Gruppi, o per iniziativa autonoma della F.C.I.
5. Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'Associazione e del tesserato (singolo socio) in ogni fase e stato del procedimento; esige altresì la preventiva contestazione scritta formale degli addebiti ascritti agli interessati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Le sanzioni disciplinari sono impugnabili allo stesso modo degli altri provvedimenti, secondo quanto previsto dagli artt. 69, 70 e 71 del presente Statuto. Le sanzioni disciplinari possono essere comunque impugnate, in ultima istanza, avanti il Collegio dei Proviviri.
7. I provvedimenti disciplinari hanno effetto solamente quando sono divenuti definitivi ai sensi del presente Statuto. Tuttavia, il Consiglio Federale, con provvedimento motivato, può rendere, in via cautelare, immediatamente esecutivo ogni provvedimento disciplinare di sua competenza.
8. La riammissione alla F.C.I. delle Associazioni affiliate escluse e/o espulse per indisciplina e indegnità morale e sportiva è di competenza esclusiva del Consiglio Federale. La riammissione del singolo socio tesserato per i reati ascrittigli è di competenza dell'organo che ha emesso la sanzione di espulsione.
9. L'associato tesserato espulso e riamesso con sentenza passata in giudicato .
10. In nessun caso di scioglimento del singolo rapporto associativo di una associazione affiliata e/o del socio tesserato i loro successori e/o eredi possono richiedere la restituzione di contributi e/o di quote versate e vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione colombofila di riferimento, del Gruppo di appartenenza e della Federazione Colombofila Italiana.

TITOLO III**LA SOCIETÀ' COLOMBOFILA E/O ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA****Capo 1° - Definizione e competenze****Art. 18 – La Società Colombofila e/o Associazione Sportiva Dilettantistica**

1. Le Società colombofile e/o Associazioni Sportive dilettantistiche (di seguito indicate per brevità: Associazioni colombofile) costituite tra allevatori di colombi viaggiatori rappresentano l'unità locale organica della Federazione Colombofila Italiana. Tali Associazioni locali godono di una propria autonomia statutaria, giuridica, amministrativa, patrimoniale, tributaria e fiscale secondo il proprio statuto sociale approvato dalle stesse e ratificato dalla Federazione Colombofila Italiana.

2. Le società colombofile potranno costituirsi anche sotto forma di "Associazione sportiva dilettantistica" di cui alla legge n. 91 del 23 agosto 1981 come sostituita dal D.L. n. 485 del 21 settembre 1996 convertito in legge n. 586 del 18 novembre 1996, in diretta attuazione dell'oggetto e delle finalità sportive istituzionali della F.C.I. stessa.

3. Le Associazioni colombofile che non intendano assumere fisionomia autonoma, potranno delegare le funzioni amministrative, patrimoniali, tributarie e fiscali al Gruppo di appartenenza.

4. Per la sua costituzione occorre un numero di associati non inferiore a sette; l'affiliazione della Associazione colombofila alla F.C.I. deve essere approvata dalla Direzione Federale.

5. Qualora venga a mancare il numero minimo degli associati stabilito dallo Statuto, l'Associazione colombofila può essere sciolta con deliberazione della Direzione Federale, sentito il Gruppo di appartenenza. Nella deliberazione vanno impartite le disposizioni circa l'iscrizione dei colombofili ad altre Associazioni colombofile.

6. Alla Associazione colombofila compete il tesseramento degli associati; essa esprime la rappresentanza nei congressi di Gruppo.

7. La competenza territoriale della singola Associazione colombofila è limitata alle colombaie degli associati alla stessa appartenenti.

Art. 19 – Raggruppamento delle Associazioni Colombofile

1. L'Associazione Colombofila, tranne in cui sia isolata e/o nell'impossibilità tecnica di unirsi ad altra, deve appartenere ad un Gruppo.

2. Tuttavia, nelle zone dove non vi siano colombofili in numero sufficiente per costituire Associazioni colombofile con un numero minimo come previsto nel precedente art. 18 e tali da costituire un Gruppo, la Direzione Federale potrà autorizzare l'affiliazione di una Associazione colombofila con qualunque numero di soci tesserati.

3. Tali entità avranno tutte le prerogative del Gruppo, e, pur perdurando le condizioni di cui sopra, non potranno essere sciolte ed escluse per mancanza del numero minimo.

Art. 20 – Norme applicabili alle Associazioni Colombofile

Alle Associazioni colombofile affiliate, con riferimento ai rapporti associativi e sportivi di Gruppo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.

Art. 21 – Attività sportiva delle Associazioni colombofile

1. L'Associazione colombofila affiliata, nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti federali, può svolgere un proprio programma sportivo, concordato con il Gruppo di appartenenza.

2. L'Associazione colombofila affiliata, per poter svolgere una autonoma attività sportiva, deve preventivamente comunicare al Gruppo ed alla F.C.I., tramite documento che provi la data certa, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, il proprio programma gare.

3. La decisione di richiedere l'autonomia sportiva deve essere presa con delibera di almeno i 2/3 dei soci dell'Associazione colombofila.

4. Alle gare programmate possono aderire solo colombofili facenti parte dell'Associazione colombofila che ha optato per l'autonomia. Le gare si effettueranno sotto il controllo tecnico del Gruppo .

5. L'Associazione colombofila che opta per un autonomo programma gare perde per quell'anno il diritto a partecipare all'attività sportiva del proprio Gruppo e di quella di altri Gruppi, salvo diversa disposizione del Gruppo di appartenenza, alla cui discrezionalità è riservata qualsiasi decisione in merito.

6. Il Consiglio del Gruppo dovrà tenere in particolare considerazione le conseguenze di maggiori difficoltà a carico delle restanti Associazioni colombofile, che non dovranno subire disfunzioni a causa di richieste autonome.

7. E' comunque il Consiglio Nazionale che in ultima istanza, se necessario, confermerà od invaliderà la delibera presa dal Consiglio di Gruppo.

8. In caso di richiesta di autonomia sportiva da parte di una Associazione colombofila, le cariche sociali e quelle di Gruppo, per quei consiglieri che abbiano doppio incarico, diventano per l'argomento specifico e per gli atti che ne conseguono incompatibili tra di loro. Le cariche sociali saranno preponderanti su quelle di Gruppo.

9. Qualsiasi gara e manifestazione che non rientri nei programmi autonomi di una Associazione colombofila, ma che venga organizzata dalla stessa a livello provinciale e interprovinciale, deve essere approvata e regolamentata attraverso i Comitati interprovinciali o i Gruppi provinciali che aderiscono alla stessa.

Capo 2° - Organi e Competenze

Art. 22 – Organi delle Associazioni Colombofile

1. Fatto salvo le diverse disposizioni dei singoli statuti associativi, gli organi costituzionali dell'Associazione colombofila sono:

- L'Assemblea dei Soci tesserati.
- Il Consiglio.

- Il Presidente.

Art. 23 – L'Assemblea della Associazione Colombofila

1. L'Assemblea sociale è l'organo deliberativo dell'Associazione colombofila.
 2. Spetta all'Assemblea discutere e deliberare anche sull'indirizzo sportivo dell'Associazione colombofila e fissarne le direttive organizzative.
 3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
- 3bis. L'Assemblea sociale è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci (50%+1) regolarmente iscritti. In seconda convocazione, fissata almeno due ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita anche in presenza di un numero inferiore di iscritti.
- 3ter. Per l'approvazione o la modifica dello statuto dell'associazione (sociale) è necessario il voto dei soci che rappresenti almeno il 50% più uno dei soci tesserati iscritti all'associazione (società) e la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.
- 3quater. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese per alzata di mano, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere oltre il proprio voto una sola delega in sostituzione di un solo socio assente o impedito.
- 3quinquies. L'approvazione dei rendiconti economico-finanziari avviene a maggioranza relativa dei presenti per alzata di mano; a parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. L'Assemblea, oltre che per il rinnovo triennale delle cariche sociali, deve riunirsi quando almeno un decimo degli iscritti lo richieda entro il termine di non meno di dieci e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
 5. L'Assemblea deve altresì essere convocata quando sia venuta meno, per qualsiasi motivo, la metà dei componenti il Consiglio dell'Associazione colombofila.
 6. Qualora il Presidente dell'Associazione colombofila non provveda a convocare l'Assemblea per il rinnovo triennale delle cariche sociali e per l'elezione dei delegati al Congresso di Gruppo nel termine prescritto, la convocazione potrà essere disposta per surroga dal Consiglio del Gruppo oppure dalla Direzione Federale a mezzo di un Commissario Straordinario.
 7. Salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto dell'Associazione, ratificato dalla F.C.I., spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere il Consiglio Sociale con i criteri di cui all' art. 58 .
 - b) approvare la relazione annuale del Consiglio dell'Associazione colombofila ed i bilanci consuntivo e preventivo;
 - c) eleggere i delegati ai Congressi di Gruppo quando previsto;
 - d) deliberare i contributi a carico o a vantaggio degli iscritti ed ogni provvedimento finanziario;
 - e) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli Organi superiori, dal Consiglio sociale e dagli Associati (Soci tesserati);

- f) discutere e deliberare preventivamente sui temi posti all'O.d.G. dei Congressi Nazionali e di Gruppo;
- g) fare proposte al Gruppo sul programma sportivo.

Art. 24 – Consiglio dell'Associazione Colombofila

1. Il Consiglio dirige, coordina e sviluppa l'attività dell'Associazione colombofila secondo le direttive fissate dall'Assemblea.
2. Il Consiglio delibera sulle questioni ad esso sottoposte dagli Organi superiori o dagli iscritti.
3. Commina le sanzioni disciplinari di sua competenza .
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o quando la sua riunione sia richiesta dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi membri .

Art. 25 Composizione del Consiglio dell'Associazione colombofila

1. Il Consiglio è composto da un numero di Soci iscritti all'Associazione, non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dall'Assemblea.
2. Entro otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio dell'Associazione colombofila elegge altri Organi ove previsto dallo statuto in vigore.

Art. 26 – Il Presidente dell'associazione colombofila.

1. Il Presidente è l'organo propulsivo ed esecutivo permanente dell'Associazione colombofila.
2. Al Presidente spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio, nonché di eseguirne le decisioni.
3. Il Presidente dell'Associazione colombofila può essere coadiuvato da un Vice Presidente. Il Presidente comunica alla Federazione Colombofila Italiana, tramite il Gruppo, l'elenco nominativo degli associati tesserati e del Consiglio dell'Associazione colombofila.
4. Al Presidente compete di far osservare le direttive Federali, di Gruppo e Sociali.
5. Il Presidente dell'associazione colombofila è eletto dall'assemblea con il sistema maggioritario a liste di candidati a turno unico con le modalità dell'art. 58.

Art. 27 – Autonomia statutaria delle Associazioni colombofile

1. Per il rispetto dell'autonomia statutaria delle Associazioni colombofile, le norme di cui agli art. 22 – 23 – 24 – 25 e 26 sono applicabili, fatte salve le diverse statuizioni dei singoli statuti fino alla loro approvazione e/o modificazione.

TITOLO IV**IL GRUPPO****Capo 1° - Definizione ed organi****Art. 28 – Il Gruppo**

1. Il Gruppo, nell'ambito della sua competenza, rappresenta a livello provinciale la Federazione, per quanto attiene alle Associazioni colombofile affiliate e presiede all'organizzazione sportiva ed amministrativa e, se richiesta, assistenza fiscale e contabile connessa delle Associazioni colombofile affiliate.

2. Esso gode di una propria autonomia statutaria, giuridica, amministrativa, patrimoniale, tributaria e fiscale secondo il proprio statuto di Gruppo che non deve contenere norme in contrasto con il presente Statuto Federale.

3. Il Gruppo può costituirsi con un proprio statuto anche sotto forma di “*Associazione Sportiva Dilettantistica*” di cui alla legge n. 91 del 23 agosto 1981 come sostituita dal D.L. n. 485 del 21 settembre 1996 convertito in legge n. 586 del 18 novembre 1996, in diretta attuazione dell'oggetto e delle finalità istituzionali della F.C.I. stessa.

4. Il Gruppo è costituito da due o più Associazioni colombofile e/o da un'aggregazione di soci non inferiore a quaranta.

5. Della costituzione, fusione, suddivisione dei Gruppi, deve essere data tempestiva comunicazione alla Federazione, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti .

6. La competenza del Gruppo coincide con quella delle Associazioni colombofile affiliate ed è limitata all'ubicazione delle colombaie degli associati tesserati delle suddette Associazioni colombofile.

7. Singole Associazioni colombofile possono essere autorizzate dal Consiglio Federale a svolgere funzioni di Gruppo, per isolamento geografico o per straordinarie motivazioni accettate dal Consiglio Federale o qualora i Soci superino il numero di 40 unità. Esse dovranno ricomporsi in Gruppo allorché si creeranno o si ripristineranno le condizioni opportune.

Art. 29 – Organi del Gruppo

1. Salvo diversa norma stabilita dal proprio statuto, ratificato dalla F.C.I., gli Organi costituzionali del Gruppo sono:

- Il Congresso
- Il Consiglio
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)
- Il Segretario Amministrativo (facoltativo)
- Il Collegio dei Revisori (facoltativo)
- Il Comitato Gare di Gruppo
- La Commissione Giudicante (facoltativa)

Art. 30 – Congresso del Gruppo

1. Il Congresso del Gruppo è l'Assemblea plenaria dei soci tesserati di tutte le Associazioni colombofile affiliate al Gruppo stesso.

2. Il Congresso è ordinario o straordinario.

2.bis. Il Congresso di Gruppo è validamente costituito in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci (50%+1) regolarmente iscritti. In seconda convocazione, fissata almeno due ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita anche in presenza di un numero inferiore di iscritti.

2.ter. Per l'approvazione o la modifica dello statuto del Gruppo è necessario il voto dei soci che rappresenti almeno il 50% più uno dei soci tesserati regolarmente iscritti al Gruppo e la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

2.quater. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentanti per delega; sono espresse con voto palese per alzata di mano, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere oltre al proprio voto una sola delega in sostituzione di un solo socio assente o impedito.

2.quinques. L'approvazione dei rendiconti economico-finanziari avviene a maggioranza relativa dei presenti per alzata di mano, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

3. Il Congresso Ordinario si riunisce:

- a) annualmente per approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale del Presidente
- b) ogni tre anni per:
 - procedere al rinnovo delle cariche associative di Gruppo;
 - eleggere i delegati ai Congressi Federali Nazionali;

4. Il Congresso Straordinario si riunisce:

- a) per deliberazione del Consiglio di Gruppo;
- b) per deliberazione della Direzione Federale;
- c) per deliberazione del Consiglio di Gruppo quando la convocazione sia richiesta da un numero di Associazioni colombofile affiliate che rappresenta almeno la metà dei soci tesserati iscritti al Gruppo.

5. Qualora il Presidente del Gruppo non provveda a convocare il Congresso nei termini prescritti, la convocazione potrà essere disposta per surroga, e previa messa in mora, dalla Direzione Federale a mezzo di un Commissario Straordinario.

Art. 31 – Rappresentanti e componenti

1. Nei Congressi dei Gruppi ogni Associazione colombofila affiliata è rappresentata dall'Assemblea plenaria di tutti i propri Soci regolarmente tesserati.

2. L'elezione degli organi di Gruppo avviene secondo il Regolamento elettorale .

Capo 2° - Competenze degli Organi di Gruppo

Art. 32 – Competenza del Congresso

1. Il Congresso è organo legislativo del Gruppo e determina gli orientamenti organizzativi e sportivi del Gruppo ed approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo, unitamente alla relazione del Presidente.

Art. 33 – Potestà di indirizzo del Congresso

1. Le decisioni del Congresso sono vincolanti per il Consiglio del Gruppo che deve ad esse ispirare la sua azione e curarne l'adempimento.

Art. 34 – Competenze del Consiglio del Gruppo

1. Il Consiglio presiede all'attività colombofila del Gruppo.
2. Il Consiglio del Gruppo promuove, stimola, sostiene e coordina l'attività delle Associazioni colombofile affiliate in conformità delle direttive fissate dai Congressi Nazionali e di Gruppo.

Art. 35 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio del Gruppo è composto da un numero di membri determinato dal Congresso e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove.

Art. 36 – Elezione del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio si effettua in sede di Congresso di Gruppo. Il sistema di elezione sarà quello previsto dall' art. 58 del presente Statuto Federale.
2. Per l'elezione del Consiglio del Gruppo è necessario, in prima convocazione, il voto dei soci e/o dei rappresentanti corrispondenti almeno al 50% degli appartenenti al Gruppo e la maggioranza semplice dei votanti. L'Assemblea, riunita in seconda convocazione fissata almeno un'ora dopo la prima, procede all'elezione anche in presenza di un numero inferiore di votanti.

Art. 37 – Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio del Gruppo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
2. Inoltre il Consiglio del Gruppo deve essere convocato quando almeno un terzo dei membri, un terzo delle Associazioni colombofile affiliate o un terzo dei soci tesserati alle Associazioni affiliate al Gruppo lo richiedano e deve riunirsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 38 – Altre incombenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio di Gruppo anche:
 - a) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo del Gruppo da fare approvare dal Congresso;
 - b) l'organizzazione e la direzione dell'attività sportiva del Gruppo;
 - c) la nomina dei componenti il Comitato Gare del Gruppo;
 - d) l'approvazione del programma delle gare, esposizioni, manifestazioni colombofile e della relativa gestione finanziaria;

- e) promuovere e curare l'esecuzione dei deliberati dei Congressi Nazionali e di Gruppo;
- f) decidere la convocazione, l'O.d.G. e le modalità dei congressi del Gruppo ordinari e straordinari;
- g) approvare le norme regolamentari sull'organizzazione e l'attività colombofila del Gruppo;
- h) deliberare i contributi a carico o a vantaggio delle Associazioni colombofile affiliate e in genere ogni provvedimento finanziario;
- i) fissare la quota di Gruppo;
- j) fare proposte agli Organi centrali della Federazione;
- k) comminare le sanzioni disciplinari di propria competenza;
- l) svolgere funzioni di supporto e/o surrogatorie delle competenze amministrative, patrimoniali, fiscali e tributarie, se delegate, delle Associazioni colombofile affiliate.

Art. 39 – Il Presidente

1. Il Presidente verrà eletto in conformità con l' articolo 58 .

Art. 40 - Compiti del Presidente

1. Al Presidente spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, il coordinamento e lo sviluppo delle attività colombofile di Gruppo.
2. Al Presidente compete in particolare:
 - a) la convocazione del Consiglio di Gruppo;
 - b) far osservare le direttive Federali e del Consiglio di Gruppo;
 - c) comunicare alla F.C.I. l'elenco nominativo dei federati e del Consiglio di Gruppo;
 - d) convocare i Presidenti delle Associazioni colombofile affiliate;
 - e) indire riunioni di federati del Gruppo;

Art. 41 – Incompatibilità della carica

1. La carica di Presidente di Gruppo è incompatibile con quella di Presidente Federale.
2. I casi di incompatibilità e di astensione al voto sono demandati ai rispettivi Regolamenti .

Art. 42 – Revisori del Gruppo (facoltativo)

1. L'attività amministrativa del Gruppo è controllata da due revisori dei conti nominati dal Congresso di Gruppo.

Art. 43 – Collegio dei Probiviri di Gruppo (facoltativo)

1. Con le norme statutarie di Gruppo viene costituito e disciplinato il Collegio dei Probiviri di Gruppo secondo le norme di cui al capo 2 del titolo VII del presente Statuto Federale.
2. Il Collegio decide in prima istanza (primo grado di giudizio) nel merito delle questioni di cui agli artt. 70 e 79 insorte tra le Associazioni colombofile affiliate.

3. Il Collegio decide poi in seconda istanza (secondo grado di giudizio) nel merito delle questioni già giudicate dagli organi disciplinari delle associazioni colombofile affiliate ed impugnate. Decide inoltre in via suppletiva e surrogatoria, dopo messa in mora, nelle questioni non giudicate dal livello inferiore.

4. In mancanza della previsione statutaria di tale collegio a livello di Gruppo, le competenze vengono trasferite al Collegio Federale dei Probiviri.

Art. 44 – Commissione Giudicante di Gruppo (facoltativa)

1. Con le norme statutarie di Gruppo viene costituita la Commissione Giudicante di Gruppo secondo le norme di cui agli artt. 59 e 71 del presente Statuto Federale.

2. La Commissione Giudicante di Gruppo, su ricorso, decide in prima istanza delle sole questioni di legittimità degli atti e delle deliberazioni assunte, con poteri di sospensione ed annullamento, di violazione delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Gruppo, sulla interpretazione ed applicazione degli stessi, insorte tra le associazioni colombofile affiliate ed i soci tesserati.

3. La Commissione Giudicante di Gruppo decide in seconda istanza sulla legittimità delle questioni già giudicate dalla Commissione Giudicante delle Associazioni colombofile affiliate già impugnate, o in mancanza statutaria delle stesse. Decide inoltre in via suppletiva e surrogatoria, dopo messa in mora, nelle questioni non giudicate dal livello inferiore.

4. In mancanza della previsione statutaria di tale commissione a livello di Gruppo, le incombenze sono trasferite alla Commissione Giudicante Federale.

Art. 45 – Il Segretario Amministrativo (facoltativo)

1. Con le norme statutarie di Gruppo può essere prevista la figura del Segretario Amministrativo di Gruppo.

2. Allo stesso competono le funzioni ed i compiti di cui all'art. 67 del presente Statuto per il livello di Gruppo. Esso può essere scelto tra persone anche esterne alla F.C.I. In mancanza provvede il Presidente di Gruppo.

Art. 46 – Comitato Gare di Gruppo

1. Il Comitato Gare di Gruppo, se costituito ai sensi dell'art. 38 comma 1, lettera c) del presente Statuto Federale, propone al suo interno il Presidente e propone il programma delle gare di Gruppo e quello concordato con altri Gruppi, propone la ripartizione in zone delle associazioni colombofile concorrenti, propone le spese e le quote di iscrizione alle gare.

2. Vale per il resto la disciplina di apposito regolamento gare di Gruppo ed in mancanza il Regolamento gare federale.

Art. 47 – Autonomia statutaria dei Gruppi

1. Per il rispetto dell'autonomia statutaria dei singoli Gruppi di Associazioni colombofile, le norme di cui agli artt. 29 – 34 - 35 – 42 – 43 – 44 - 45 - 46 e da recepire

nei singoli statuti di Gruppo, approvati dalla F.C.I., sono applicabili fino alla loro approvazione e/o modificazione.

TITOLO V**ORGANI FEDERALI NAZIONALI****Capo 1° - Organi e cariche elettive****Art. 48 – Organi Nazionali della Federazione**

1. Gli Organi nazionali della Federazione Colombofila Italiana sono:
 - a) Il Congresso Nazionale;
 - b) Il Consiglio Federale;
 - c) Il Presidente Federale;
 - d) La Direzione Federale
 - e) Il Consiglio Nazionale dei Gruppi Colombofili;
 - f) Il Collegio Federale dei Probiviri;
 - g) Il Collegio dei Revisori;
 - h) La Commissione Giudicante;
 - i) Presidente dell' Ufficio Sportivo della Federazione .
2. Tutti gli Organi della F.C.I. si rinnovano ogni tre anni.
3. Spetta al Presidente Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, convocare le Assemblee delle Associazioni colombofile, i Congressi di Gruppo e Nazionale per il rinnovo triennale di cui sopra. In caso di scioglimento anticipato di detto organismo la durata della gestione commissariale non può eccedere la durata di 12 mesi.
4. Tutte le cariche statutarie sono elettive.
5. Le associazioni colombofile affiliate alla FCI sono rappresentate al Congresso Nazionale, da un numero di delegati, eletti negli appositi congressi sociali (di società o di associazione), proporzionalmente al numero dei soci, regolarmente tesserati, secondo un rapporto che può variare da un delegato ogni 9 iscritti o frazione a un delegato ogni 50 iscritti o frazione preventivamente stabilita dal Consiglio Federale. E' comunque assicurato un rappresentante ad ogni associazione. Non saranno comunque ammissibili soggetti privi del diritto di voto o con diritto di voto limitato.
6. In tutti gli Organi statutari, con le sole eccezioni che seguono, possono essere candidati gli associati persone fisiche (socio tesserato) o i mandatari di persone giuridiche od enti collettivi associati.
7. Alla regola enunciata nel comma precedente fanno eccezione coloro che si candidano quali:
 - a) membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) membri del Collegio Federale dei Probiviri;
 - c) membri della Commissione Giudicante.
8. Tutte le elezioni alle cariche associative si effettuano con votazione segreta.
9. Nelle assemblee è ammessa la votazione per delega; il delegato a sua volta non può trasferire ad altri da propria delega.

10. I rappresentanti dei Gruppi impossibilitati ad intervenire ai Congressi Nazionali sono sostituiti dal primo dei supplenti eletti con ridefinizione a scalare dei poteri di rappresentanza. In assenza di rappresentanti di Gruppo al Congresso Nazionale ogni Gruppo verrà comunque rappresentato dal suo Presidente se sono state rispettate le norme statutarie relative alla elezione del rappresentante.

11. I colombofili isolati votano e sono rappresentati al Congresso Nazionale dal Gruppo geograficamente più vicino.

12. Non possono assumere incarichi elettivi nella F.C.I. i soci tesserati che hanno con la stessa un rapporto di lavoro dipendente.

13. Da ogni carica si decade anche anticipatamente rispetto alla naturale scadenza a seguito di voto di sfiducia deliberato su apposito e preannunciato O.d.G. della maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'Organo che ha provveduto alla elezione.

14. Ogni organo collegiale statutario dovrà verbalizzare in apposito registro o libro le riunioni e le deliberazioni adottate, con verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Organo indicati o designati ai sensi del presente statuto, con indicazione dei presenti e degli assenti, delle espressioni di voto. Copia di tali verbali potrà essere rilasciata dal Presidente dell'Organo ai membri dello stesso. Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie dei verbali, né attestare la volontà della F.C.I., delle Associazioni colombofile affiliate e dei loro organi.

15. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Federale, il Commissario ad Acta è nominato dal Collegio Federale dei Probiviri.

16. In caso di scioglimento dei Consigli di Gruppo il Commissario ad Acta viene nominato dal Consiglio Federale; in caso di scioglimento del Consiglio di una Associazione colombofila la nomina del Commissario spetta al Consiglio del Gruppo di appartenenza e solo in via surrogatoria e sostitutiva dal Consiglio Federale.

17. I Commissari ad Acta debbono indire nuove Assemblee congressuali entro 60 giorni dalla data della loro nomina.

Capo 2° - Il Congresso Nazionale

Art. 49 – Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è organo legislativo della F.C.I. ed è inoltre il massimo organo deliberativo della Federazione Colombofila Italiana.

2. Esso fissa gli orientamenti generali organizzativi e sportivi della Federazione ed elegge il Consiglio Federale, il Collegio Federale dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Giudicante Federale.

3. Compete inoltre al Congresso:

- approvare i bilanci preventivo e consuntivo con la relazione annuale del Presidente e della Direzione Federale.
- discutere e deliberare sull'O.d.G. fissato dal Consiglio Federale;
- la verifica dei risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
- la definizione delle linee di politica associativa;

- l'approvazione e la modifica dello statuto federale;
- l'affiliazione, l'adesione o fusione ad altre associazioni che comportano modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori.

4. Per l'approvazione o la modifica dello statuto federale è necessario il voto dei Rappresentanti di Gruppo al Congresso Nazionale che rappresenti almeno il 50% più uno dei soci tesserati iscritti alla Federazione e la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

4.bis. Le deliberazioni del Congresso Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti (delegati); sono espresse con voto palese per alzata di mano, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea congressuale lo ritenga opportuno. Ogni delegato ha diritto di esprimere tanti voti quanti sono i soci rappresentati ai sensi del precedente art. 48.

4.ter L'approvazione dei rendiconti economico-finanziari avviene a maggioranza relativa dei presenti per alzata di mano, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 50 – Congresso Ordinario o Straordinario

1. Il Congresso Nazionale può essere Ordinario o Straordinario.

2. Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce:

- a) annualmente, entro il 31 marzo, per approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale della Direzione Federale;
- b) ogni tre anni per:
 - procedere al rinnovo delle cariche associative della F.C.I.
 - deliberare sulle linee programmatiche, sportive ed amministrative del triennio successivo, e su qualsiasi proposta che scaturisca dal dibattito congressuale attinente ai temi posti all'ordine del giorno.

3. Il Congresso Nazionale Straordinario si riunisce per:

- a) deliberazione del Consiglio Federale;
- b) deliberazione del Consiglio Federale quando la convocazione sia richiesta da un numero di associazioni colombofile affiliate e/o Gruppi che rappresentino almeno la metà delle associazioni e/o Gruppi affiliati alla F.C.I.; in tal caso il Consiglio Federale deve decidere la convocazione entro due mesi dalla richiesta.

4. Il Congresso Nazionale è valido in prima convocazione con la presenza dei rappresentanti eletti nei Congressi di Gruppo e delle Associazioni con funzione di Gruppo, i quali rappresentino almeno la maggioranza assoluta (50% + 1) degli iscritti e dei Gruppi associati. In seconda convocazione, fissata almeno due ore dopo la prima, il Congresso Nazionale si intende validamente costituito anche in presenza di un numero inferiore di rappresentanti e di Gruppi.

Art. 51 – Composizione

1. Ogni Associazione, attraverso apposite elezioni assembleari di appartenenza, è rappresentata al Congresso Nazionale da un numero di delegati proporzionale al numero dei soci regolarmente iscritti, secondo un rapporto che può variare da un rappresentante ogni 9 iscritti a un rappresentante ogni 50 iscritti o frazione ai sensi del precedente art. 48.

2. Il rapporto di cui sopra deve essere preventivamente stabilito dal Consiglio Federale tenuto conto del numero complessivo degli iscritti nei Gruppi a più modesto numero di tesserati, ed è valido nel triennio in corso.

3. Il Consiglio Federale stabilisce in ordine al rapporto di rappresentanza di cui sopra il numero dei rappresentanti di ciascun Gruppo al Congresso Nazionale.

4. E' comunque assicurato un rappresentante ad ogni Gruppo o Associazione colombofila con funzione di Gruppo affiliato alla F.C.I.

Art. 52 – Elezione dei rappresentanti

1. L'elezione dei rappresentanti dei Gruppi al Congresso Nazionale si effettua nei Congressi di Gruppo appositamente convocati con menzione in apposito O.d.G. con voto limitato ad un terzo dei membri da eleggere.

2. Tutti i candidati devono essere raccolti in una o più liste da presentarsi a cura di due elettori e contenente un numero di candidati non inferiore al numero minimo dei rappresentanti da eleggere.

3. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti ed a parità di voti il maggiore di età. Con la stessa votazione restano eletti i supplenti dei rappresentanti tra i primi dei non eletti della stessa lista .

4. Ogni rappresentante ha un numero di voti pari al numero dei soci che rappresenta. Il rappresentante impossibilitato a presenziare al Congresso Nazionale è sostituito dal primo dei supplenti eletti, con ridefinizione a scalare dei poteri di rappresentanza.

5. Il Consiglio Federale stabilisce le relative norme di attuazione con apposito idoneo Regolamento elettorale.

6. Ogni rappresentante ha un numero di voti pari al numero dei Federati che rappresenta.

7. Per i rappresentati impossibilitati ad intervenire ai Congressi Nazionali valgono le norme dell'art. 48 comma 10.

Art. 53 – Soggetti ammessi alle riunioni

1. Al Congresso Nazionale partecipano i rappresentanti eletti nei Congressi di Gruppo o di Associazioni colombofile con funzione di Gruppo con la deroga, se del caso, di quanto previsto al quarto comma del precedente articolo per la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi con un solo delegato ed assenza di altro delegato eletto.

2. Possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali, i Presidenti delle Commissioni Federali, dei Gruppi e degli altri organi Statutari, e delle Associazioni colombofile che già non partecipano a titolo di elezione personale. Potranno essere presenti al Congresso, senza diritto di voto, gli organi di stampa, rappresentanti di aziende a stretto contatto con la F.C.I. e qualunque altro personaggio di altre Federazioni a discrezione del Consiglio.

Art. 54 – Composizione

Il Consiglio Federale è composto da un numero di membri, stabilito dal Congresso, compreso tra i 15 ed i 21 consiglieri.

Art. 55 – Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è l'organo esecutivo della Federazione Colombofila Italiana

2. Esso guida e controlla tutta l'attività della Federazione.

3. Al Consiglio Federale compete:

- a) l'esecuzione dei deliberati dei Congressi Nazionali ordinari e straordinari;
- b) la nomina del segretario amministrativo della Federazione che può essere scelto anche tra persone non federate;
- c) sottoporre i bilanci preventivo e consuntivo all'approvazione del Congresso Nazionale;
- d) deliberare, a maggioranza qualificata dei 2/3, sulla espulsione dalla F.C.I. dei Gruppi e delle Associazioni colombofile affiliate indicando i motivi;
- e) decidere la convocazione, l'O.d.G. e le modalità di attuazione dei Congressi Nazionali ordinario e straordinario;
- f) deliberare i contributi a carico o a vantaggio dei Gruppi, delle Associazioni colombofile e dei soci tesserati iscritti ed in genere ogni provvedimento finanziario; fissare la quota annuale di iscrizione alla F.C.I.
- g) deliberare su tutti i problemi di competenza sottoposti alla sua approvazione dagli Organi periferici della Federazione ed in maniera sussidiaria dai singoli soci tesserati;
- h) prendere i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 17, comma 2 lettere c) e d) (esclusione ed espulsione dalla F.C.I.) a carico di soci tesserati, dirigenti di Associazione colombofila o di Gruppo, delle Associazioni affiliate, e, se impugnati, dopo la sentenza definitiva, passata in giudicato, degli Organi giurisdizionali (Collegio Federale dei Probiviri e Commissione Giudicante);
- i) intervenire anche in termini di supplenza, sussidiarietà e con poteri di surroga nei compiti non assolti dagli organi collegiali associativi periferici (consiglio di Associazione colombofila e di Gruppo), previa messa in mora, per ripetute e continuate inadempienze statutarie, dei Regolamenti e delle direttive federali;
- j) provvedere alla nomina di reggenze provvisorie o commissariali in caso di mancata elezione o funzionamento degli organi periferici aderenti (Presidenti delle Associazioni colombofile e Gruppi), e predisporre le assemblee per l'elezione dei nuovi organismi.

Art. 56 – Ufficio Sportivo

1. Il Consiglio Federale costituisce un Ufficio Sportivo con delega all'organizzazione dell'attività sportiva della F.C.I.

2. Il Consiglio Federale nomina i membri dell'Ufficio Sportivo e ne determina il numero e le competenze. Ai membri dell'Ufficio Sportivo spetta la nomina del proprio Presidente e della Commissione Giudici.

Art. 57 – Regole di funzionamento

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Federale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri eletti.
2. Nelle votazioni, ad esclusione di quelle per cui è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3, sarà sufficiente la maggioranza relativa dei presenti; con parità di voto prevale il voto del Presidente.
3. Il Consigliere Federale assente per due volte consecutive, alla prima assenza verrà richiamato per iscritto dal Presidente, alla seconda verrà sostituito con il primo dei non eletti e così via per eventuali successivi casi in specie.

Art. 58 – Elezione del Presidente e del Consiglio Federale

1. L'elezione da parte del Congresso del Presidente Federale e del Consiglio Federale si effettua con il sistema maggioritario ad un solo turno.
2. Ad ogni candidato Presidente è associata una lista di candidati non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere come stabilito dal Congresso.
3. Possono essere presentate più liste, accompagnate da un proprio programma scritto, nelle quali debbono essere presenti nelle prime dieci posizioni candidati di cinque regioni diverse.
4. Risulta eletto Presidente Federale il capolista della lista che ha riportato il maggior numero di voti.
5. Alla lista che otterrà più voti verrà assegnato: il Presidente nella persona del Capolista, compreso nei 2/3 dei Consiglieri, in base all'ordine di lista.
6. Alle altre liste verrà assegnato il rimanente terzo, proporzionalmente ai voti ottenuti. Risulteranno eletti i candidati di ogni lista in base all'ordine di presentazione in lista.
7. In caso di dimissioni o altra causa di decadenza subentrerà il primo della stessa lista tra quelli esclusi.
8. Sono eleggibili gli iscritti alla F.C.I. da almeno tre anni.
9. Per l'elezione del Presidente e dei componenti al Consiglio Federale è necessaria in prima convocazione la presenza dei rappresentanti eletti nei Congressi di Gruppo e delle Associazioni con funzione di Gruppo, i quali rappresentino almeno la maggioranza assoluta (50% + 1) degli iscritti e dei Gruppi associati, conteggiando anche le Associazioni colombofile con funzione di Gruppo. In seconda convocazione, fissata almeno due ore dopo la prima, il Congresso Nazionale si intende validamente costituito anche in presenza di un numero inferiore di rappresentanti e di Gruppi.
10. Per l'elezione del Presidente e del Consiglio Federale, in caso di parità di voti validi tra due o più liste, si procederà ad una successiva immediata votazione; se questa dovesse dare lo stesso risultato, l'elezione si sospende e riprende nei tempi fissati dal Congresso.
11. Per l'assegnazione dei Consiglieri delle ulteriori liste, in caso di parità, risulterà eletto il consigliere più anziano di età.

Capo 4° - Commissione Giudicante

Art. 59 – Commissione Giudicante

1. Nell'ambito del Congresso Nazionale viene eletta la Commissione Giudicante che dovrà decidere, in ultima istanza, sui ricorsi proposti dai soci tesserati e dagli organi periferici aventi per oggetto l'osservanza delle leggi, la legittimità degli atti assunti da tutti gli organi della Federazione, dell'interpretazione ed applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti federali, già giudicati dai competenti organi giurisdizionali periferici di livello inferiore, dagli Organi Federali, ed impugnati.
2. Inoltre la Commissione Giudicante Federale ha giurisdizione di legittimità e di competenza in ordine alle deliberazioni assunte dalla Direzione Federale, dal Consiglio Federale e degli organi periferici surroganti con poteri di sospensione ed annullamento.
3. I membri di tale commissione non potranno far parte anche del Consiglio Federale e della Direzione Federale. Essi saranno in numero da 3 a 5, stabilito dal Congresso Nazionale, e competenti in materia legale ed amministrativa al di fuori degli iscritti alla F.C.I.
4. Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice con prevalenza, se del caso, del voto del Presidente della Commissione medesima. La Commissione giudicante non potrà in nessun caso astenersi dal decidere.
5. La Commissione Giudicante Federale ha inoltre poteri suppletivi, surrogatori e sostitutivi, in caso di assenza o inadempienza, previa messa in mora, delle competenze delle rispettive commissioni giudicanti delle Associazioni colombofile e dei Gruppi.

Capo 5° - Il Presidente Federale - attribuzioni

Art. 60 - Il Presidente Federale

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un mandato successivo, anche consecutivo.

Art. 61 – Compiti del Presidente

1. Al Presidente Federale compete di rappresentare tutti i colombofile italiani, la Federazione Italiana, di curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio e della Direzione Federale, di mantenere contatti con le Autorità civili e militari e con gli altri organismi sportivi, di coordinare e stimolare l'attività organizzativa, sportiva e propagandistica della F.C.I.
2. Il Presidente Federale cura e sovrintende a che tutti gli atti degli Organi nazionali della Federazione siano tempestivamente portati a conoscenza dei Federati tramite idonea informativa
3. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio Federale almeno una volta ogni quattro mesi o quando la riunione sia richiesta da un terzo dei suoi membri, con avviso di partecipazione agli aventi titolo ed ai Revisori dei Conti (art. 69)

4. La carica di Presidente della Federazione Colombofila Italiana è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

Art. 62 – Compiti di controllo

1. Il Presidente Federale controlla l'attività sportiva e amministrativa dei Gruppi e delle Associazioni colombofile.

Art. 63 – Facoltà di audizione e convocazione

1. Il Presidente Federale può convocare Dirigenti, Soci ed Assemblee di Associazioni colombofile e di Gruppo.

Art. 64 – Prevalenza degli indirizzi emanati dal Consiglio Federale e dalla Direzione Federale

1. Il Presidente Federale non può prendere decisioni in contrasto con quanto deciso dalla Direzione Federale, dal Consiglio Federale e con l'indirizzo della loro politica e delle linee programmatiche dettate dal Congresso Nazionale.

Capo 6° - Direzione Federale – compiti e composizione

Art. 65 – Direzione Federale

1. Alla Direzione Federale spetta di concretare, nello spirito delle indicazioni fissate dal Consiglio Federale, l'attività della F.C.I.

2. Alla Direzione Federale compete inoltre:

- a) la nomina degli Ispettori federali di colombaia;
- b) l'approvazione di gare, esposizioni e manifestazioni colombofile a carattere nazionale ed internazionale;
- c) la nomina dei componenti dei Comitati Gare nazionali ed internazionali;
- d) la proposta al Consiglio Federale sulla espulsione dalla F.C.I. e sugli interventi in termini di sussidiarietà e/o motivata surroga dei poteri, dei compiti e funzioni degli organi delle Associazioni colombofile e dei Gruppi ai sensi dell'art. 18;
- e) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 17, lettere a) e b) (richiamo e sospensione) ai singoli tesserati associati, ed alle Associazioni colombofile associate, nei poteri di motivata surroga, non impugnati o già decisi e passati in giudicato degli organi giurisdizionali di disciplina;
- f) prendere atto della costituzione, fusione e suddivisione dei Gruppi ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello Statuto Federale;
- g) adottare, in caso di necessità ed urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio Federale, sottoponendole a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- h) predisporre, su compilazione del Segretario Amministrativo, il bilancio di previsione e quello consuntivo da far approvare annualmente dal Congresso Nazionale.

Art. 66 – Composizione

1. La Direzione Federale è composta:

- a) dal Presidente e dal Vice Presidente della Federazione;
- b) dal Presidente dell'Ufficio Sportivo;

- c) da due membri eletti dal Consiglio Federale nel proprio ambito a maggioranza semplice;
- d) dal Segretario Amministrativo della Federazione nominato dal Consiglio Federale, senza diritto di voto e con funzioni verbalizzanti.

Capo 7° - Il Segretario Amministrativo

Art. 67 – Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo compila entro il 28 febbraio di ogni anno i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Federale ed all'approvazione del Congresso Nazionale.
2. Sovrintende alla composizione del libro degli inventari, dei libri contabili ed all'aggiornamento dello schedario della F.C.I. e dei tesserati.

Capo 8° - Il Consiglio Nazionale dei Gruppi

Art. 68 – Consiglio Nazionale dei Gruppi

1. Il Consiglio Nazionale dei Gruppi affiliati viene convocato dal Consiglio Federale almeno due volte l'anno, preferibilmente in occasione della Giornata Federale e della premiazione del G.P. Novelli a colombaia unica.
2. E' organo consultivo di natura tecnica/conoscitiva. La convocazione sarà valida occasione di incontro e confronto di idee, nonché espressione delle attese e delle proposte dei Gruppi. Le risultanze emerse saranno materia di considerazione per il Consiglio Federale.
3. In tale circostanza, il Consiglio Federale relaziona sull'attività svolta nell'anno, espone gli intendimenti ed i programmi futuri, anticipa eventualmente il contenuto dei bilanci consuntivo e preventivo della F.C.I.
4. Sono abilitati a partecipare al Congresso Nazionale dei Gruppi i Presidenti e/o i componenti dei Consigli direttivi dei Gruppi. E' consentita la delega.

Capo 9° - Collegio dei Revisori

Art. 69 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi più due membri supplenti, associati o non associati, eletti dal Congresso Nazionale.
2. La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Federale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Collegio.
3. Si applicano ai Revisori le cause di ineleggibilità e di decadenza contemplate dall'art. 2399 C.C. per i sindaci di società per azioni nei confronti degli amministratori, con riferimento ai membri del Consiglio Federale.

4. I membri del Collegio dei Revisori possono essere revocati dal Consiglio Federale esclusivamente in presenza di una giusta causa e per mancato adempimento degli obblighi statutari.
5. Si applica ai Revisori l'art. 2401 C.C. per i sindaci di società per azioni. Le competenze per le nomine in caso di sostituzione dei membri del Collegio sono demandate al Consiglio Federale.
6. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, nonché redige una relazione annuale sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Federazione Colombofila Italiana, indicando specificatamente i criteri seguiti dagli organi direttivi nella gestione in rapporto al conseguimento degli scopi statutari.
7. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2404 codice civile dettato in tema di società per azioni. L'obbligo previsto dal primo comma dello stesso art. 2404 è quadrimestrale.
8. I Revisori hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
9. I membri del Collegio dei Revisori possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio effettua con cadenza quadrimestrale gli accertamenti periodici previsti dalle norme in tema di società per azioni. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi apposito verbale da inserirsi in apposito libro.
10. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta il compenso determinato dal Consiglio Federale.

TITOLO VI**NORME DI CONTABILITA'****Capo 1° - Bilanci preventivi e consuntivi****Art. 70 – Esercizio, Bilancio consuntivo e preventivo della Federazione**

1. L'esercizio della Federazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale, su presentazione del Segretario amministrativo, il Consiglio Federale provvede all'esame del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, compilato con criteri di oculata prudenza e accompagnato da una relazione illustrativa, applicando le norme legali e tributarie vigenti secondo lo schema previsto dal regolamento di attuazione del presente statuto. Contemporaneamente la Direzione Federale provvede alla redazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.
3. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dovranno essere presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, per l'approvazione definitiva al Congresso Nazionale appositamente convocato.
4. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 69, e il bilancio preventivo, devono restare depositati presso la sede della Federazione, nei quindici giorni che precedono quello della riunione del Congresso Nazionale Federale convocato per l'approvazione, a disposizione dei componenti dello stesso e di ogni organo associato e socio tesserato che intenda prenderne visione.

TITOLO VII**RICORSI ED ORGANI GIURISDIZIONALI****Capo 1° - Ricorsi****Art. 71 – Ricorsi aventi ad oggetto le competenze delle Commissioni Giudicanti**

1. La Commissione Giudicante sociale, se costituita, decide in analogia con l'art. 59, nel merito ed in prima istanza, con poteri di sospensione, annullamento e/o modifica sui ricorsi per:

- a) violazione dello statuto e del regolamento sociali;
- b) interpretazione ed applicazione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione;
- c) inosservanza delle leggi, legittimità e competenza degli atti degli organi associativi.

2. In via surrogatoria e suppletiva, in caso di mancanza dell'organo periferico o in caso di inadempienza, decide nel merito la Commissione Giudicante di Gruppo.

3. La Commissione Giudicante di Gruppo, se costituita, decide nel merito inoltre in secondo grado contro le decisioni della corrispondente commissione associativa su ricorsi impugnati.

4. La decisione della Commissione Giudicante di Gruppo può essere impugnata, per la sola legittimità, avanti la Commissione Giudicante Federale in terzo e finale grado di giudizio.

Art. 72 – Ricorsi aventi ad oggetto le competenze dei Collegi dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione, se costituito, decide nel merito delle materie non oggetto di competenza della Commissione Giudicante, ed in prima istanza:

- a) sui ricorsi dei singoli soci tesserati federati contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 17 lett. a) (censura) lett. b) (sospensione) delle rispettive associazioni colombofile;
- b) per l'elezione dei Consigli sociali;
- c) indisciplina, indegnità morale e sportiva dei soci;
- d) vertenze di carattere personale insorte tra i soci tesserati.

2. In via surrogatoria e suppletiva, in caso di mancanza dell'organo o in caso di inadempienza, decide nel merito il Collegio dei Probiviri di Gruppo (se costituito).

3. Il Collegio dei Probiviri di Gruppo decide nel merito inoltre:

- a) in primo grado sui ricorsi delle singole associazioni colombofile associate contro i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 17 comma 1, lett. a) e b) comminate alle stesse dal Consiglio di Gruppo;
- b) per l'elezione dei Consigli di Gruppo;
- c) per indisciplina, indegnità morale e sportiva delle associazioni colombofile affiliate;
- d) vertenze insorte tra le associazioni colombofile affiliate;
- e) in secondo grado contro le decisioni del corrispondente Collegio dei Probiviri, se costituito, sociale sui ricorsi impugnati.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri di Gruppo, se costituito, possono essere impuginate avanti il Collegio Federale dei Probiviri, in giudizio di sola legittimità, in terzo grado di giudizio ed in via definitiva.

5. Il Collegio Federale dei Probiviri decide inoltre, in giudizio finale di sola legittimità, nelle competenze di cui al successivo art. 81 (Competenze del Consiglio Federale) e sui provvedimenti disciplinari di cui all'art. 17 comma 1 lettere c) esclusione e d) espulsione.

Art. 73 – Ricorsi aventi ad oggetto la materia organizzativa e sportiva

1. Il Consiglio dell'Associazione colombofila decide nel merito, in prima istanza, sui ricorsi in materia organizzativa e sportiva dei singoli soci tesserati; in seconda istanza su ricorso decide, nel merito, il Consiglio di Gruppo; su ricorso, in terzo grado finale di giudizio, decide per sola legittimità la Direzione Federale.

2. La Direzione Federale decide, in prima istanza e nel merito, sui ricorsi in materia organizzativa e sportiva delle singole Associazioni colombofile o di organi periferici della Federazione contro i provvedimenti dei Consigli dei Gruppi; in seconda istanza, su ricorso ed in via definitiva decide il Consiglio Federale.

Art. 74 – Ricorsi aventi ad oggetto atti della Federazione

1. Il Consiglio Federale decide in seconda istanza ed in via definitiva ed anche nel merito, sui ricorsi avversi agli atti di cui al precedente art.73 assunti dalla Direzione Federale in materia organizzativa e sportiva.

Art. 75 – Regole procedurali

1. Tutti i ricorsi debbono essere inoltrati entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e devono essere decisi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

2. La mancata decisione equivale ad accoglimento del ricorso così come proposto, tranne che per i ricorsi sottoposti alla Commissione Giudicante dal Congresso Federale, secondo quanto disposto dall'art. 58 ultimo comma.

3. Qualora l'organo giudicante ritenga impossibile una decisione allo stato degli atti e richieda ulteriori elementi alle parti da produrre entro un congruo termine, da questa ultima data decoreranno i 30 giorni per la decisione.

4. Trascorsi i termini sopra indicati senza l'adozione di alcuna decisione, l'organo responsabile, su istanza di chi vi abbia interesse, può essere passibile di surroga e sostituzione nelle competenze dai corrispondenti organi di livello superiore e di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Federale.

Art. 76 – Contenuto dei ricorsi

1. I ricorsi vanno inoltrati all'organo competente a deciderli.

2. Essi devono contenere i motivi per i quali si ricorre e le richieste specifiche del ricorrente; devono inoltre contenere l'indirizzo esatto del ricorrente al quale dovrà essere notificata la decisione.

Art. 77 – Cauzione

1. I ricorsi devono anche, a pena di improcedibilità, essere accompagnati dalla quietanza del versamento della cauzione di € 35 indicizzate, a favore degli organi competenti a decidere. La somma suddetta sarà perduta dal ricorrente qualora il ricorso venga respinto, gli sarà invece restituita in caso di accoglimento.

Art. 78 – Esecutività dei provvedimenti impugnati

1. I provvedimenti organizzativi e sportivi sono esecutivi, nonostante ricorso. L'organo che ha competenza sul ricorso può sospendere l'esecuzione del provvedimento.

Capo 2° - Collegio Federale dei Probiviri**Art. 79 – Collegio Federale dei Probiviri**

1. E' costituito il Collegio Federale dei Probiviri. Il Collegio è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, non soci della Federazione.

2. Il Collegio rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Federale. I Membri del Collegio eleggono, nel loro ambito, il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice.

Art. 80 – Composizione

1. I Probiviri sono eletti dal Congresso Nazionale a maggioranza semplice.

2. I Probiviri sono scelti fra i non tesserati, di incensurabile condotta morale e chiara competenza giuridica.

Art. 81 – Competenze

1. Il Collegio Federale dei Probiviri decide in ultima istanza nel merito e nella legittimità di questioni già giudicate dai Collegi dei Probiviri di livello inferiore ed impugnati:

- a) sanzioni disciplinari di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) – b) – c) e d) impugate;
- b) indisciplina, indegnità morale e sportiva di associazioni colombofile e Gruppi affiliati ed in via surrogatoria di singoli associati in procedimenti non decisi o impugnati;
- c) vertenze di carattere personale insorte tra Organi federati appartenenti a livelli diversi di associazionismo (tra associazioni colombofile e Gruppi diversi), non decisi o impugnati;
- d) quanto stabilito dall'art. 72 comma 4.

Art. 82 – Principio della domanda

1. Il Collegio decide esclusivamente su istanza di chi vi abbia un interesse.

Art. 83 – Notificazioni

1. Entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, il Presidente del Collegio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procede alla eventuale contestazione degli addebiti ed alla comunicazione del ricorso a tutti gli interessati.

Art. 84 – Termini per decisioni e attività istruttorie

1. Il Collegio Federale dei Probiviri emette la sua decisione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso, sentiti, se necessario, o comunque quando lo richiedano il ricorrente e gli altri interessati ed esperita ogni altra attività istruttoria ritenuta opportuna.

Art. 85 – Validità delle decisioni

1. Per la validità delle decisioni del collegio è necessaria la presenza di almeno due membri. Nelle votazioni con parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 86 – Obbligo di motivazione e comunicazione delle decisioni

1. La decisione del collegio deve essere motivata e comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati, al loro Gruppo di appartenenza ed al Presidente della Federazione, nel termine di dieci giorni dall'adozione.

TITOLO VIII**Norme transitorie finali****Art. 87 – Norme transitorie finali**

1. Si considerano a tutti gli effetti già affiliate alla Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.) tutte le Società colombofile, le associazioni Sportive dilettantistiche colombofile e tutti i Raggruppamenti di Associazioni Colombofile (Gruppi) risultanti dall'ultimo tesseramento dell'anno 2005 come risulta agli atti del tesseramento della F.C.I.

2. Le Associazioni colombofile ed i Gruppi sprovvisti, alla data di entrata in vigore del presente Statuto Federale, di un proprio Statuto sono tenuti ad adottarlo entro e non oltre dodici mesi dalla stessa data. Entro lo stesso termine temporale gli stessi Enti sono tenuti a modificare i propri per adeguarli alle norme di principio del presente Statuto. Dell'avvenuta adozione e/o modifica dovrà essere data comunicazione alla F.C.I. rimettendo copia per la necessaria ratifica.

3. Il Consiglio Federale provvederà ad approvare il regolamento di applicazione del presente statuto ed il regolamento elettorale.